

di protezione internazionale, all'art. 2, comma 4, dispone che all'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonchè di quelle relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142». Ha aggiunto il Tribunale che, alla luce di tale previsione, *«resta confermato che le norme sulla competenza delle sezioni specializzate e sulla procedura innanzi alle commissioni ed ai tribunali in tema di protezione internazionale si applicano ai minori»* (pag.n.3 del decreto impugnato). Nel merito il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 bis del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito in legge n. 46 del 2017, artt. 27 cost., 5 cod. proc.*

civ. e 11 delle preleggi, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per omessa applicazione del rito sommario di cognizione innanzi il Giudice monocratico previsto in materia di minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 150/2011 in vigore alla data di proposizione del ricorso del 25.09.2017». Deduce il ricorrente che il ricorso di primo grado era stato proposto mediante deposito telematico in data 25-9-2017, nella vigenza della pregressa normativa di cui all'art.19 bis del d.l. n.13/2017, convertito con l.n.46/2017. Ad avviso del ricorrente erroneamente ed in violazione del principio *tempus regit actum* il Tribunale ha ritenuto sussistente la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione collegiale, dello stesso Tribunale, nonostante l'espresso divieto sancito dall'art.19 bis del d.l. n.13/2017, convertito con l.n.46/2017, prima della modifica del citato articolo apportata dal d.lgs.n.220/2017, entrato in vigore il 31-1-2018. Ad avviso del ricorrente, la legge processuale applicabile è quella in vigore al tempo della domanda, e pertanto nella fattispecie deve applicarsi il rito sommario uniforme innanzi al Tribunale in composizione monocratica, con tutto ciò che ne consegue in ordine ai mezzi di impugnazione previsti per detto rito, tra cui il reclamo alla Corte d'appello, ossia il doppio grado di merito.

2. Con il secondo motivo lamenta «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa o apparente motivazione nella parte in cui il Tribunale ha negato che vi fosse la prova documentale del percorso di integrazione sociale quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. N. 286/1998*». Deduce che è del tutto apparente, se non mancante, la motivazione del decreto impugnato di rigetto della domanda di protezione umanitaria, dato che il ricorrente aveva

dimostrato di avere intrapreso un significativo percorso di integrazione sociale, come da documenti prodotti in primo grado che richiama (doc. 4, 5 e 6 e documento allegato a verbale d'udienza del 15-1-2018). Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non ha valutato le suddette allegazioni difensive, affermando che il ricorrente nulla di specifico avesse prodotto o documentato, omettendo di considerare gli sforzi di integrazione del minore attestati dagli assistenti sociali e della psicologa.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Occorre premettere che il ricorso di primo grado, con il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego in sede amministrativa della protezione internazionale e umanitaria notificatogli il 15-9-2017, è stato depositato il 25-9-2017, ossia in data anteriore a quella in cui è entrato in vigore l'intervento modificativo previsto dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 220/2017 (31-1-2018). Alla data del deposito del ricorso era dunque vigente l'art. 19-*bis* del d.l. n. 13/2017, conv. in l.n.46/2017, nell'originaria formulazione, che escludeva l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto legge ai minori stranieri non accompagnati. Il ricorrente, nato il 24-4-2000, ha compiuto 18 anni qualche giorno prima dell'emissione del decreto (30-4-2018).

3.2. Come esplicitato nella relazione illustrativa del citato d.lgs. n. 220/2017, per un mero errore di coordinamento la fattispecie di cui trattasi era stata originariamente esclusa dall'applicabilità delle norme procedurali in materia di esame della domanda di protezione internazionale, sia in fase amministrativa che in fase giurisdizionale, pur non sussistendo nell'ordinamento italiano una disciplina procedurale *ad hoc* prevista per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da minori stranieri non accompagnati, salve le specifiche norme a tutela

della minore età dettate dalla legge n.47/2017 e, prima ancora, dal d.l.gs.n.142/2015 (art.18 comma 2 ter, attuativo di principi di carattere internazionale, la cui perdurante vigenza è stata ribadita dal d.lgs. n. 220/2017). A decorrere dal 31-1-2018, per effetto del disposto dell'art.2, comma quarto, del d.lgs. n. 220/2017, è stato emendato l'errore di coordinamento di cui si è detto, sicché, in base alla nuova formulazione dell'art. 19-*bis* citato, anche alle domande dei minori stranieri non accompagnati si applicano le regole del nuovo rito processuale in materia di protezione internazionale, restando esclusa la possibilità del doppio grado di merito.

3.3. Nel caso di specie la nuova disciplina non può trovare applicazione *ratione temporis*, in quanto non era ancora entrata in vigore alla data di deposito del ricorso giudiziario (25-9-2017). Infatti, poiché manca una disciplina transitoria, nulla disponendo l'art.4 del d.lgs. n. 220/2017 in ordine all'entrata in vigore del quarto comma dell'art.2 dello stesso decreto, occorre ricorrere al principio *tempus regit actum*, che regola in via generale la successione delle leggi processuali nel tempo (tra le tante Cass. n.6590/2017), sicché la modifica dell'art.19 bis nel senso precisato e il nuovo rito processuale si applicano alle domande giudiziali depositate a decorrere dal 31-1-2018.

La controversia in esame è, dunque, di competenza della sezione ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario di cui agli artt. 281-bis e segg. cod. proc. civ. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. e pronuncia con provvedimento (sentenza o ordinanza) impugnabile in appello.

Si tratta di una ricostruzione ermeneutica obbligata, stante il chiaro tenore letterale del citato art.19 bis nella formulazione in vigore *ratione temporis*, pur se, come già rimarcato, frutto di un errore di

coordinamento, in base alla quale l'attribuzione di competenza all'organo giudicante in composizione monocratica è bilanciata dal mantenimento del doppio grado di merito. La nullità processuale rilevata discende, infatti, non solo dall'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica, o sulla sezione, ordinaria o specializzata, del tribunale legittimato a decidere sulla domanda giudiziale, ma anche dalla mancata adozione del rito processuale previsto, in allora, dal legislatore per le controversie di cui trattasi, con tutto ciò che ne consegue in ordine al regime impugnatorio.

Il decreto impugnato deve essere, dunque, cassato e la causa va rinviata ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato il provvedimento cassato, ai sensi dell'art.383, comma primo, cod. proc. civ., restando assorbito il secondo motivo, inerente al diniego della protezione umanitaria.

4. In conclusione, la violazione delle norme processuali denunciata con il primo motivo di ricorso deve ravvisarsi sussistente. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Palermo, sezione ordinaria, in composizione monocratica.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo, sezione ordinaria, in composizione monocratica anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 16 ottobre 2019.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria 7
Il 24-2-2020
VERONICA ANDREA
Il Cancelliere

Il Presidente
Dott. Pietro Campanile

